



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati

dott. Veronica Milone presidente
dott. Antonino Fichera consigliere relatore
dott. Maria Rosaria Carla' consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 554/2014

PROMOSSA DA

G [REDACTED] nata a [REDACTED] rappresentata e
difesa per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dagli avvocati

APPELLANTE

CONTRO

FALLIMENTO E [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.
[REDACTED]

APPELLATO

oooo



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

G [REDACTED] proponeva appello avverso la sentenza n. 3567/13 emessa dal Tribunale di Catania.

Esponesse che con la sentenza impugnata il tribunale di Catania la aveva condannata al risarcimento del danno in favore del fallimento di E [REDACTED] srl per in atti di *mala gestio* addebitati quale amministratore della società e che il danno era stato quantificato ricorrendo al criterio della differenza tra attivo e passivo.

Avverso la sentenza del tribunale l'appellante propone i vari motivi di appello di che seguito verranno analiticamente indicati ed esaminati.

All'appello resiste la curatela del fallimento eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di legittimazione di E [REDACTED] srl nonché per l'omessa indicazione delle parti della sentenza impugnate e delle modifiche da apportare alla decisione censurata. Nel merito la curatela fallimentare domanda il rigetto dell'appello.

All'udienza del 14.06.19 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c..

ooo

Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame proposti da G [REDACTED] occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, fondata su due distinte ragioni, trattandosi di questione preliminare e potenzialmente assorbente di ogni altra.

Difetto di legittimazione di "E [REDACTED]"

Eccepisce la curatela appellata che l'appello è stato proposto da "E [REDACTED] srl", soggetto privo di legittimazione posto che ".... *la causa che ci occupa ha ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dalla curatela del fallimento della E [REDACTED] srl nei confronti dell'amministratore [REDACTED] che peraltro è l'unica destinataria della condanna al pagamento contenuta nella sentenza impugnata. Nessuna legittimazione quindi della E [REDACTED] srl a proporre impugnazione, di talchè l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile*".

G [REDACTED] eccepisce ".... *la decadenza dell'avversa eccezione in quanto sollevata fuori termine poiché mai avanzata prima d'ora, nessuna menzione si fa di tale eccezione infatti nella comparsa di costituzione in appello, quindi la stessa risulta non essere stata avanzata nei termini di legge*".



L'eccezione di decadenza è infondata poiché *“Il difetto di "legitimatio ad causam", attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”* (Cass. 11321/07).

L'eccezione di inammissibilità dell'appello è, nel merito, infondata sebbene dall'intestazione dell'atto di appello risulti che l'appellante è E [REDACTED] srl in persona del suo amministratore unico | [REDACTED]. E [REDACTED] srl non è stata parte del giudizio di primo grado che risulta promosso nei confronti della sola G [REDACTED] e nei suoi soli confronti ha statuito la sentenza appellata.

L'indicazione di *“E [REDACTED] S.R.L...”* nell'intestazione dell'atto di appello appare un mero errore materiale che non inficia la corretta individuazione della parte appellante tanto più che sia la procura alla lite rilasciata (per l'atto di appello il difensore si è avvalso di quella conferita in primo grado) che la relata di notificazione dell'atto di appello individuano chiaramente in G [REDACTED] il soggetto che agisce.

E che fosse G [REDACTED] il soggetto appellante la sentenza è stato perfettamente inteso anche dalla curatela appellata che nella comparsa di risposta (che non contiene l'eccezione di difetto di legittimazione) espone *“E [REDACTED] srl ma in realtà [REDACTED] G [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza n. 3567/2013”*.

Omessa indicazione delle parti della sentenza impugnate e delle modifiche da apportare alla decisione censurata

La eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. è infondata. In merito all'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., nella nuova formulazione, dopo le intervenute modifiche legislative, la Suprema Corte ha statuito che *“al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, ma impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum” e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento, non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione”* (Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2015, n. 2143).

Sono poi di recente intervenute le Sezioni Unite affermando il seguente principio *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno*



interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Prosegue la Corte chiarendo che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.

A giudizio del collegio – che aderisce all'interpretazione della norma offerta dal giudice di legittimità - l'appellante ha mosso alla sentenza di primo grado specifiche censure idonee a soddisfare i requisiti dell'appello richiesti dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità.

ooo

Superate nei termini appena esposti le eccezioni di inammissibilità dell'appello può ora muoversi all'esame dei motivi di appello proposti da G [REDACTED]

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

L'appellante eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di danno proposta assumendo la conoscibilità – fin dal bilancio al 31.12.1998 - per i creditori sociali della insufficienza del patrimonio sociale del debitore a soddisfare i loro crediti.

Muovendo da tale affermazione assume errata la sentenza di primo grado sia quando afferma che il termine di prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c. non è decorso, sia quando afferma che nella fattispecie opera la causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c.

In linea di principio va ribadita la regola – ormai consolidata – secondo cui “... *l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, L. Fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali: essa implica una modifica della legittimazione attiva, ma non*



dei presupposti delle rispettive azioni (Cass. 19340/2016). In particolare, il curatore acquista ex art. 146 L. Fall. la legittimazione ad esercitare le stesse azioni che prima del fallimento spettavano separatamente alla società ed ai creditori sociali, che trova la sua giustificazione in una precisa scelta legislativa di carattere eminentemente pratico: la frequente affermazione secondo cui, in caso di fallimento l'azione di responsabilità si esercita in forma unitaria ed inscindibile riguarda unicamente la legittimazione cumulativa non potendo evidentemente il curatore esercitare separatamente tali azioni al fine di conseguire due volte il ripristino del patrimonio della società fallita ... in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare, come specificamente consentito dalla L. Fall., art. 146, congiuntamente entrambe le azioni” (così, tra le tante, Cass. 23452/19).

Altra questione sulla quale il diritto vivente ha raggiunto uno stabile approdo è quella relativa al *dies a quo* del decorso del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ed, in caso di intervenuto fallimento della società debitrice, dal curatore fallimentare (in loro sostituzione processuale).

Il termine di cinque anni decorre “... dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715; Cass. 12 giugno 2014, n. 13378; cfr. pure Cass. 22 aprile 2009, n. 9619): la prescrizione decorre, cioè, dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto (Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178)” (Cass. 22077/19).

L'appellante, pur censurando entrambe le statuizioni rese dal primo giudice sull'assenza di prescrizione delle due azioni di responsabilità esercitate dalla curatela, ha, tuttavia, svolto argomentazioni pertinenti solo per l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 c.c. ma non per l'azione sociale di responsabilità (certamente è stata proposta dal fallimento appellato; in proposito si rinvia ai principi giurisprudenziali sopra riferiti).

Nel rapporto tra società ed amministratori trova applicazione la causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione prevista espressamente dall'art. 2941, n. 7, c.c. che opera finchè gli amministratori sono in carica.

L'odierna appellante G [REDACTED] era l'amministratore in carica alla data della dichiarazione di fallimento ed è, pertanto, solo da questo momento che il termine di prescrizione poteva iniziare a decorrere.



Tornando alla prescrizione dell'azione dei creditori sociali, deve osservarsi che l'insufficienza del patrimonio sociale alla soddisfazione dei creditori deve essere percepibile dai terzi non qualificati, cioè da un ideale soggetto di media diligenza che pur non in possesso di cognizioni che consentano la lettura tecnica di un bilancio possa dallo stesso trarre la consapevolezza della insufficienza del patrimonio sociale.

Nella fattispecie tale evenienza non sembra possa dirsi raggiunta posto che il bilancio al 31.12.1998 presentava un patrimonio netto che, seppur ridotto, era pari a £. 14.697.524 ed un esercizio che si era concluso con un utile seppur minimo (£. 537.864).

Muovendo dalle rassegnate conclusioni la sentenza di primo si sottrae alla censura in esame.

MANCATA PROVA DEI FATTI DI MALA GESTIO E DEL DANNO CONSEGUENTE

Converrà iniziare l'esame dalla censura relativa alla mancata allegazione e prova del danno conseguente alla *mala gestio*, rivelandosi questa questione assorbente dell'altro motivo di appello.

La curatela, attore in primo grado, ha così costruito la domanda: a) il fallimento veniva dichiarato il 19.12.2005; b) il bilancio al 31.12.1998 è l'ultimo approvato non esistendone per gli anni successivi per i quali manca anche ogni documentazione contabile; c) ciò comporta l'impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali societarie; d) l'amministratore subisce l'inversione dell'onere della prova sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità (tra la sua condotta ed il danno) sia in ordine alla quantificazione del danno; e) l'impossibilità della ricostruzione delle vicende societarie impone di ritenere che l'amministratore debba rispondere del deficit patrimoniale fallimentare rappresentato dalla differenza tra attivo e passivo.

La sentenza appellata ha condiviso tale percorso e – rilevata l'impossibilità di determinare il danno secondo il criterio dei netti patrimoniali – ha fatto ricorso, per quantificare il danno, al criterio equitativo della differenza tra attivo e passivo.

Con il motivo di appello in esame si critica la statuizione di primo grado per aver invertito l'onere della prova sia quanto al rapporto causa effetto tra condotte e danno che per aver determinato il danno in via equitativa senza aver prima accertato "... *quali operazioni poste in essere dai gestori con dolo o colpa abbiano potuto danneggiare direttamente il diritto creditorio in funzione della finalità con cui sono state poste*" (così a p. 15 dell'atto di appello).

La sentenza di primo, in ragione del periodo in cui venne pronunciata, risulta conforme all'indirizzo all'epoca maggioritario che, pur riconoscendo che la determinazione del risarcimento dovrebbe avvenire in base alle conseguenze dannose causalmente collegate alle singole condotte illecite poste in



essere dagli amministratori (ed allegate e provate dall'attore (cfr. tra le tante Cass. 17441/16; 16952/16), quando tale operazione risultava difficile o impossibile faceva ricorso a due criteri presuntivi: a) il c.d. "criterio della differenza dei netti patrimoniali"; b) il c.d. "criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare".

Tale orientamento è stato poi superato dall'evoluzione del diritto giurisprudenziale inaugurato da Cass., s.u., 9100/15 - secondo cui *"Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liquidazione siffatta, purchè siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purchè il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto"* (conformi, tra le tante, Cass. 26617/19; 832/18; 24103/18; 2500/18).

Alla stregua del diritto vivente, come interpretato dalla corte di legittimità, la quantificazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo è criterio cui può ricorrersi solo *".... purchè siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purchè il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto...."* (così la sentenza sopra citata)

Tale necessaria attività di allegazione non si rinviene nella difesa della curatela che anzi ha espressamente ammesso la astratta possibilità di individuare il danno osservando *"Nel periodo di gestione della la società ha comunque accumulato un'esposizione debitoria (soprattutto erariale) molto rilevante, come risulta provato dalle istanze di ammissione al passivo prodotte in giudizio, e tra le altre da quella della SERIT. Tale danno, a prescindere dall' applicazione del criterio equitativo del danno (certamente possibile nel caso in esame), è comunque direttamente e facilmente quantificabile, e sin dalla fase cautelare, oltre che di merito di primo grado, la curatela esponente ne*



ha allegato e dedotto l' esistenza" (così a p. 7 della comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio).

Lo stato passivo del fallimento presenta solo tre domande di insinuazione al passivo: 1) credito di un condominio per euro circa euro 13.000,00; 2) euro 2.948,00 per diritti della camera di commercio di Catania; 3) euro 73.000,00 circa per credito del concessionario della riscossione, Montepaschi Serit spa.

Ferma restando l' ammissione del creditore relativa alla possibilità di determinare il danno, appare evidente per un verso che, in concreto, tenuto conto del numero e della natura dei crediti insinuati al passivo, il danno sarebbe stato determinabile e, per altro verso che il credito vantato dal concessionario per la riscossione include certamente voci che, in linea di principio, non possono rappresentare un danno imputabile all' amministratore (e che l' attore avrebbe avuto il preciso onere di scorporare rappresentando una quantificazione attendibile del danno).

I tributi/contributi sono, infatti, dovuti dalla società a prescindere da qualsivoglia condotta tenuta dall' organo gestorio che potrebbe, in ipotesi, rispondere delle conseguenze pregiudizievoli (sanzioni ed interessi) derivanti dall' omesso adempimento (ed in proposito è pacifico che lo sbilancio patrimoniale può avere cause molteplici non necessariamente riconducibili a comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società).

La accertata possibilità di determinare il danno ascrivibile alla condotta dell' amministratore esclude che possa utilizzarsi il criterio equitativo della differenza tra attivo e passivo e palesa che la curatela fallimentare non ha assolto in modo adeguato all' onere probatorio su di essa gravante difettando nella sua difesa idonea allegazione dei fatti costitutivi della domanda.

ooo

Il fallimento appellato ha invocato l' applicazione dell' art. 2486, co. 3, cod. civ. (comma aggiunto dall' art. 378, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice Crisi Impresa), in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2019).

La norma così dispone *“Quando e' accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l' amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di scioglimento di cui all' articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di*



scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura".

Prima di accertare quale possa essere l'impatto della norma sulla vicenda in esame occorre stabilire se la norma, trattandosi di *ius superveniens*, possa applicarsi ai processi in corso, riguardanti, quindi, condotte, *in thesi* illecite, poste in essere prima dell'entrata in vigore della norma stessa.

Con la previsione del comma 3 dell'art. 2486 c.c. il legislatore ha recepito un indirizzo giurisprudenziale già esistente introducendo nel sistema una presunzione semplice con riferimento alla quantificazione del danno secondo il criterio dei "netti patrimoniali" mentre parrebbe essere una presunzione *iuris et de iure* in favore della procedura concorsuale quella che impone l'adozione del criterio residuale della differenza tra attivo e passivo (quando non sia possibile determinare i netti patrimoniali per la mancanza o irregolarità delle scritture contabili).

Ciò che rileva è che in entrambi i casi il legislatore ha introdotto una presunzione legale invertendo l'onere della prova, facendo così beneficiare l'attore di una *relevatio ab onere probandi*.

La conseguenza del ritenere applicabile anche ai giudizi in corso la norma in esame sarebbe quella di rendere deteriore la posizione processuale del convenuto, imponendogli un onere probatorio cui non sapeva di andare incontro nel momento in cui il processo è iniziato con le evidenti conseguenze relative alla scelta della strategia di difesa da proporre in giudizio (e tale considerazione vale ancor più quando, come nel caso di specie, la norma viene modificata quando le preclusioni istruttorie sono già maturate cristallizzando il *thema probandum e decidendum*).

La corte di legittimità ha affermato in via generale che *"E' dato, dunque, di cogliere ed enunciare il principio generale secondo il quale, "in mancanza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda".; per altro verso non si darebbe adeguato rilievo all'affidamento legislativo sotteso all'art. 11 disp. gen. ("La legge non dispone per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo") che, così come preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell'atto processuale già formato al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione siano da questa regolati (cfr., ex multis, Cass., n. 6099/2000), allo stesso modo impedisce di non tener conto della giusta aspettativa di chi, avendo scelto di promuovere un giudizio in riferimento alle prescrizioni di rito vigenti al tempo in cui ha proposto la domanda, si veda alterare in peius, in base alle nuove regole, la possibilità di uscirne vincitore; o, per, converso, di*



resistere con successo all'altrui pretesa. La soluzione adottata soddisferà anche l'esigenza di certezza degli operatori, avvertita in misura proporzionale alla frequenza del susseguirsi di testi normativi prevedenti riti speciali, con ricadute positive sulla durata dei processi, in linea con la valenza attribuita ai tempi di definizione dal novellato art. 111 Cost..” (Cass. 20811/10).

Di recente la corte di legittimità ha avuto modo di occuparsi dello *ius superveniens* in materia di equa riparazione per ingiusta durata del processo affermando “... *La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.. E' stata così posta, in favore dell'Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione. Le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introdotte dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, sono, invero, idonee ad influire sul diritto della parte a dimostrare l'effettività del patema d'animo da riparare. L'applicazione di tali disposizioni a domande di equa riparazione proposte prima del 1 gennaio 2016, e cioè prima dell'entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, avrebbe ripercussioni in ordine al regime delle prove richieste nel procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, destando sospetti di irrazionalità e di illegittimità costituzionale sotto il profilo del principio di difesa ex art. 24 Cost.. Si osserva in dottrina come ogni disposizione legislativa sopravvenuta, che introduca nuovi oneri probatori, oppure ripartisca diversamente tali oneri tra le parti del rapporto sostanziale, non può operare nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa, la quale implica anche la garanzia di poter fornire la prova e di "difendersi provando". L'illegittimità dell'applicazione retroattiva dalla norma che introduca una presunzione discende, in definitiva, dalla considerazione dall'effetto sorpresa determinato dalla necessità di fornire prove che, al momento del promovimento della lite, non costituivano oggetto dell'onere della parte. Contenendo la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo.*



In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell'art. 11 preleggi, L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento della proposizione della domanda di equa riparazione....”(Cass. 25542/19).

A giudizio di questa corte le considerazioni svolte precludono, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, che l'art. 2486, co. 3, cod. civ. possa trovare applicazione ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.

oooo

Esclusa l'applicabilità della norma introdotta dall'art. 2486, co. 3, c.p.c., va ribadito che la curatela del fallimento non ha fornito la prova idonea (e necessaria) a fondare la domanda risarcitoria proposta e ciò determina la fondatezza dell'appello.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio – tenuto conto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale che ha inciso sull'esito della controversia – vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La corte d'appello di Catania, definitivamente pronunciando sulla causa n. 554/14 R.G., in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dal fallimento di E [REDACTED] srl nei confronti di G [REDACTED] [REDACTED] compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Catania il 13.12.2019

IL CONSIGLIERE EST.
Antonino Fichera

IL PRESIDENTE
Veronica Milone

